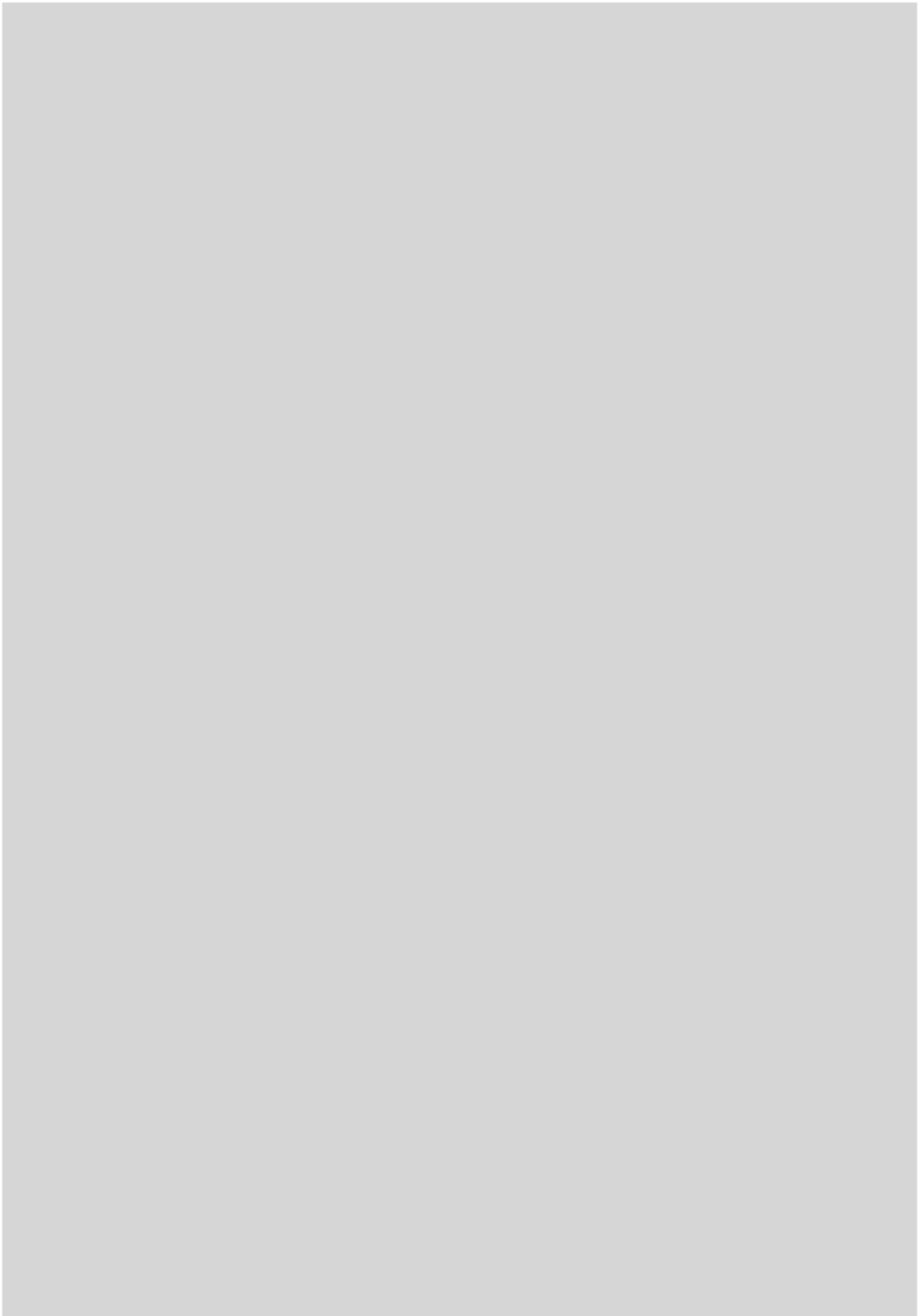
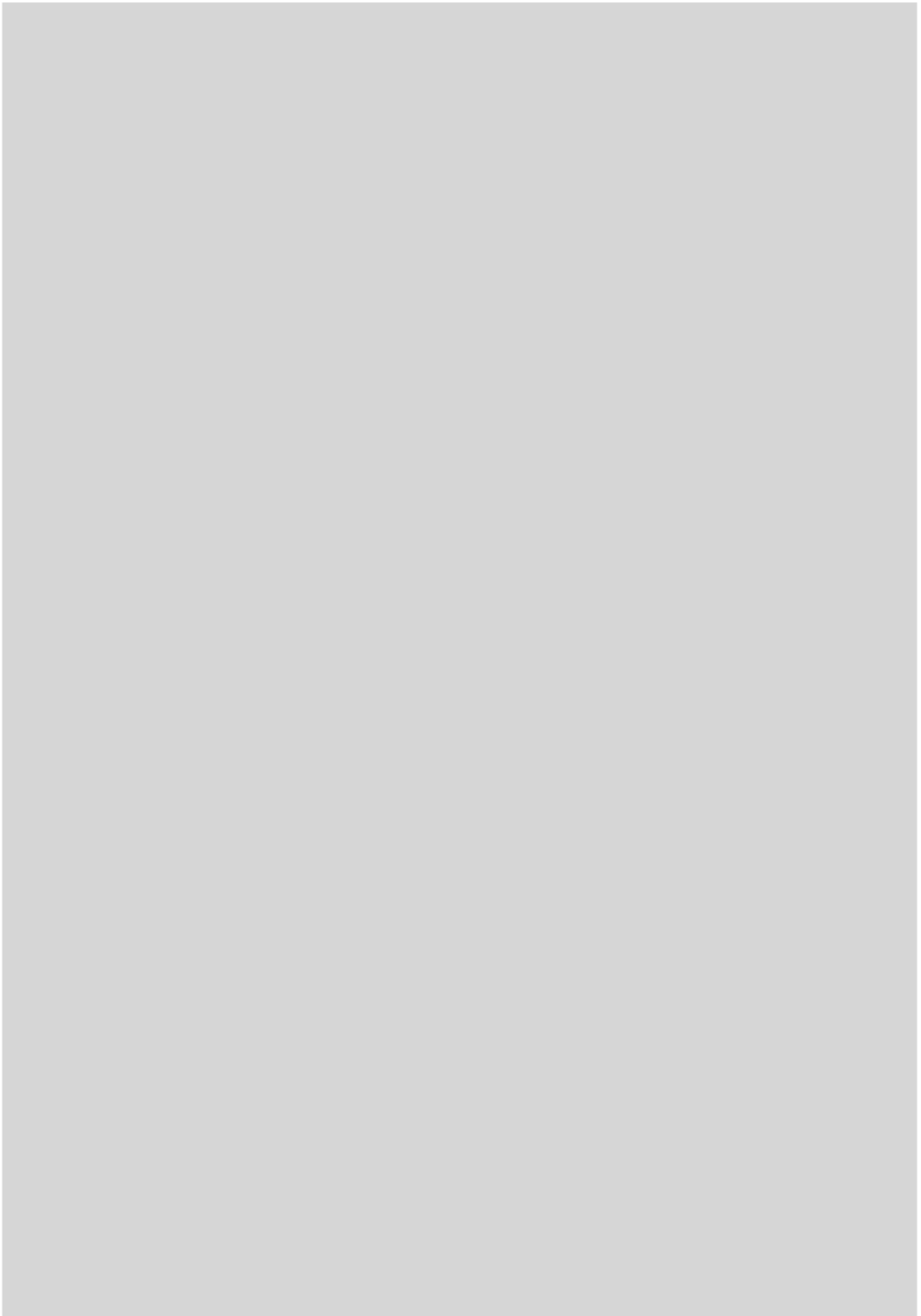
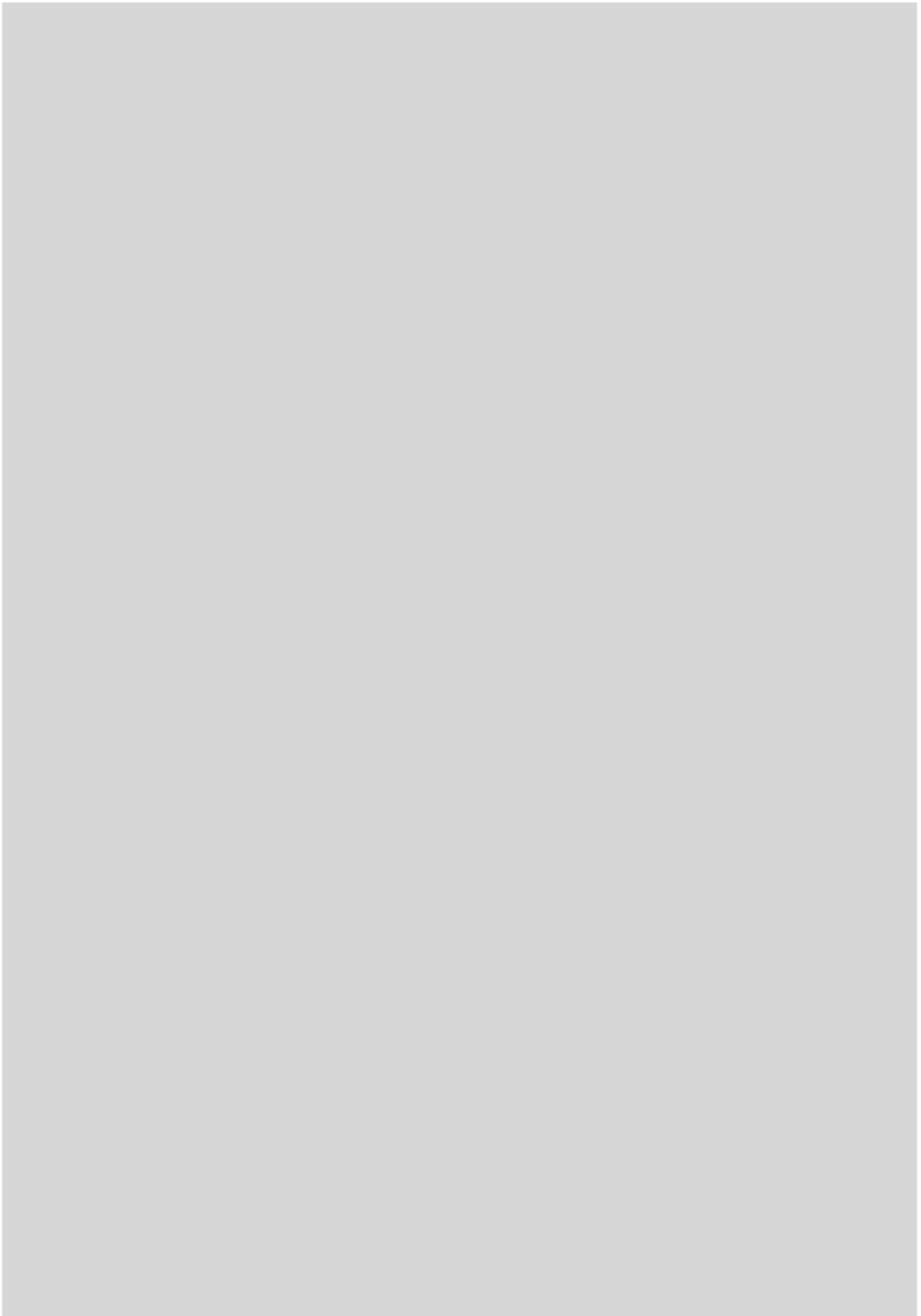


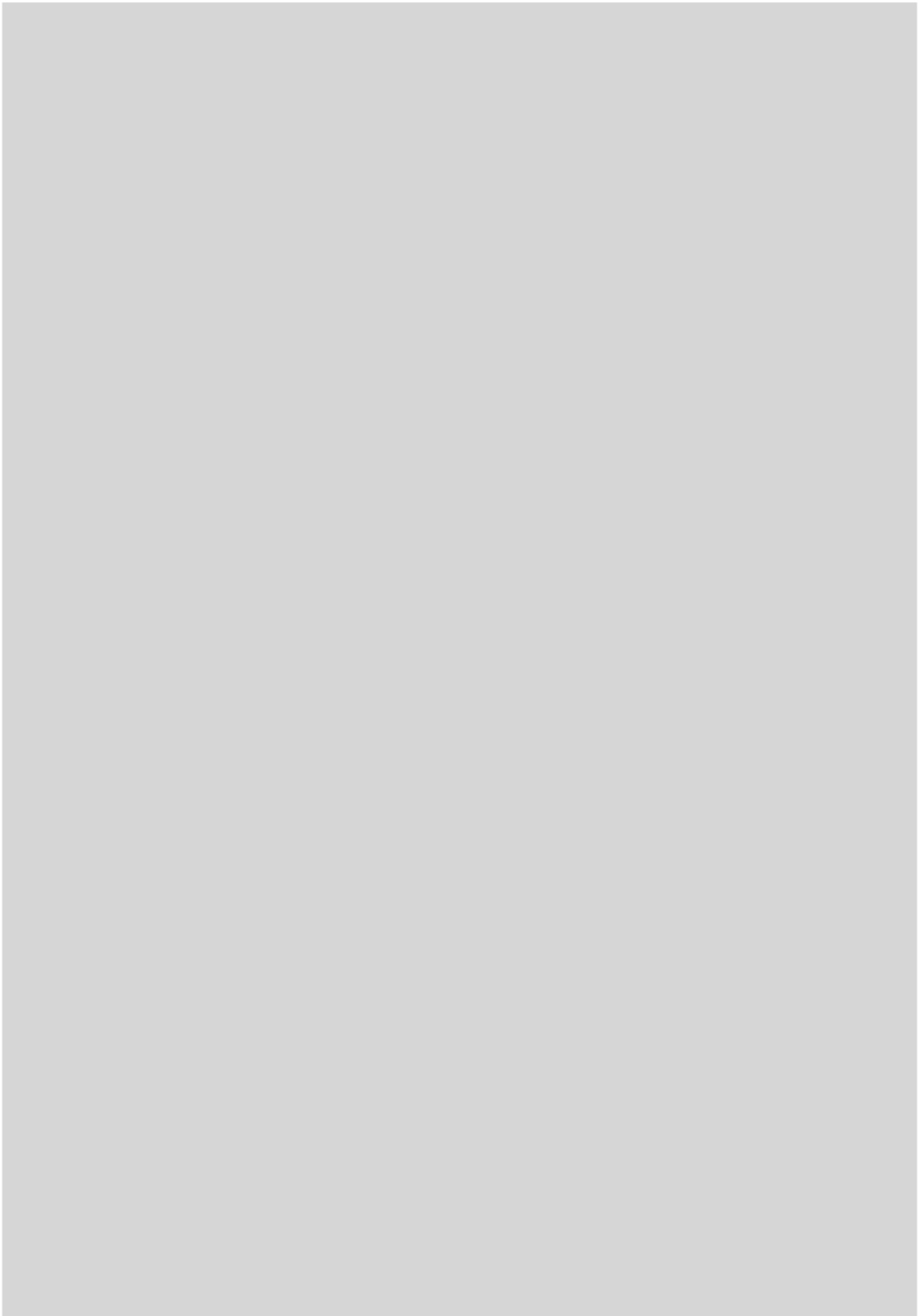
STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetortoricollo.it
Pec: giuseppetortoricollo@ordineavvocatiroma.org
Sito: www.giuseppetortoricollo.it

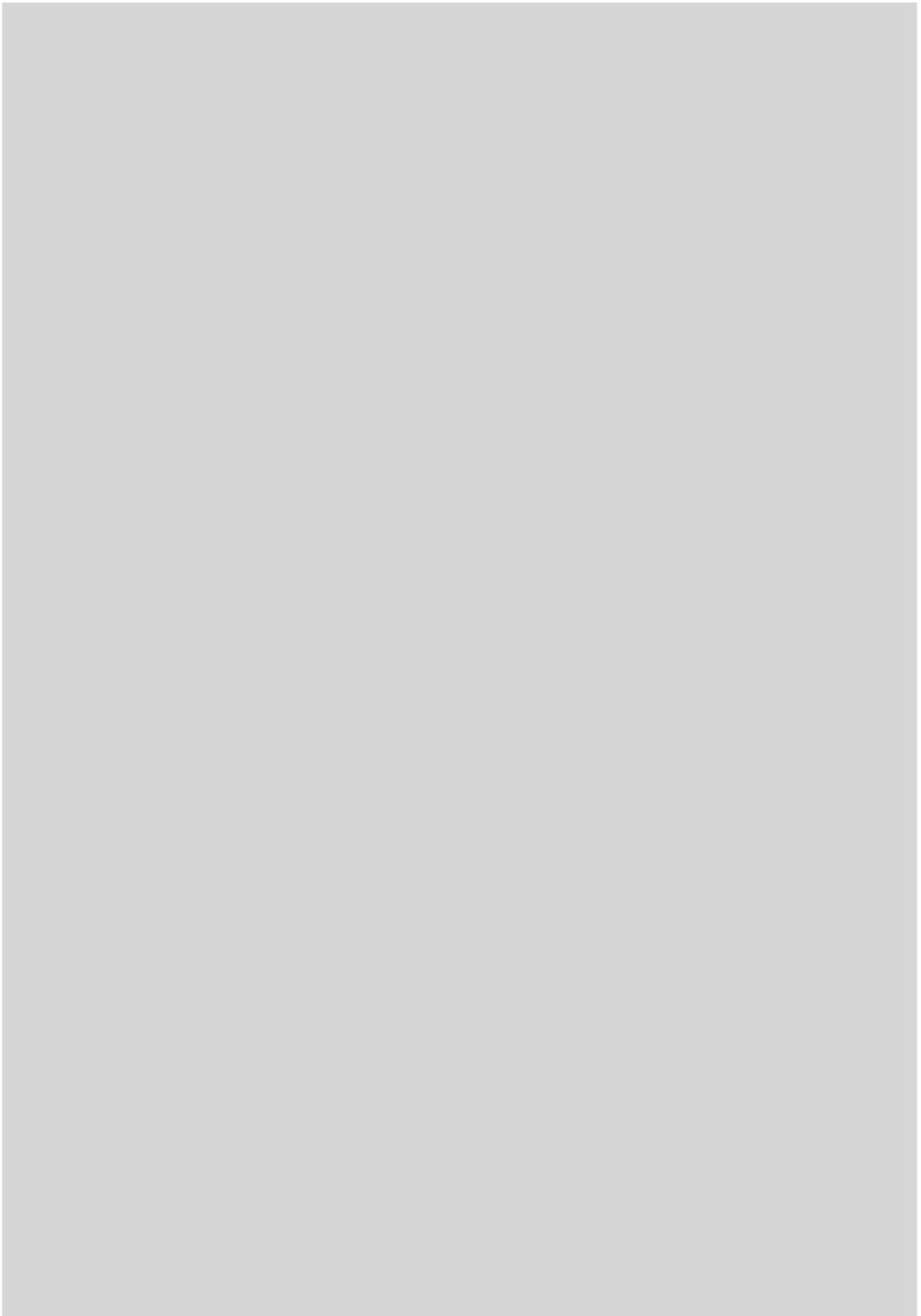
**ATTO DI DIFFIDA
ALLA ESECUZIONE INTEGRALE DEL GIUDICATO**

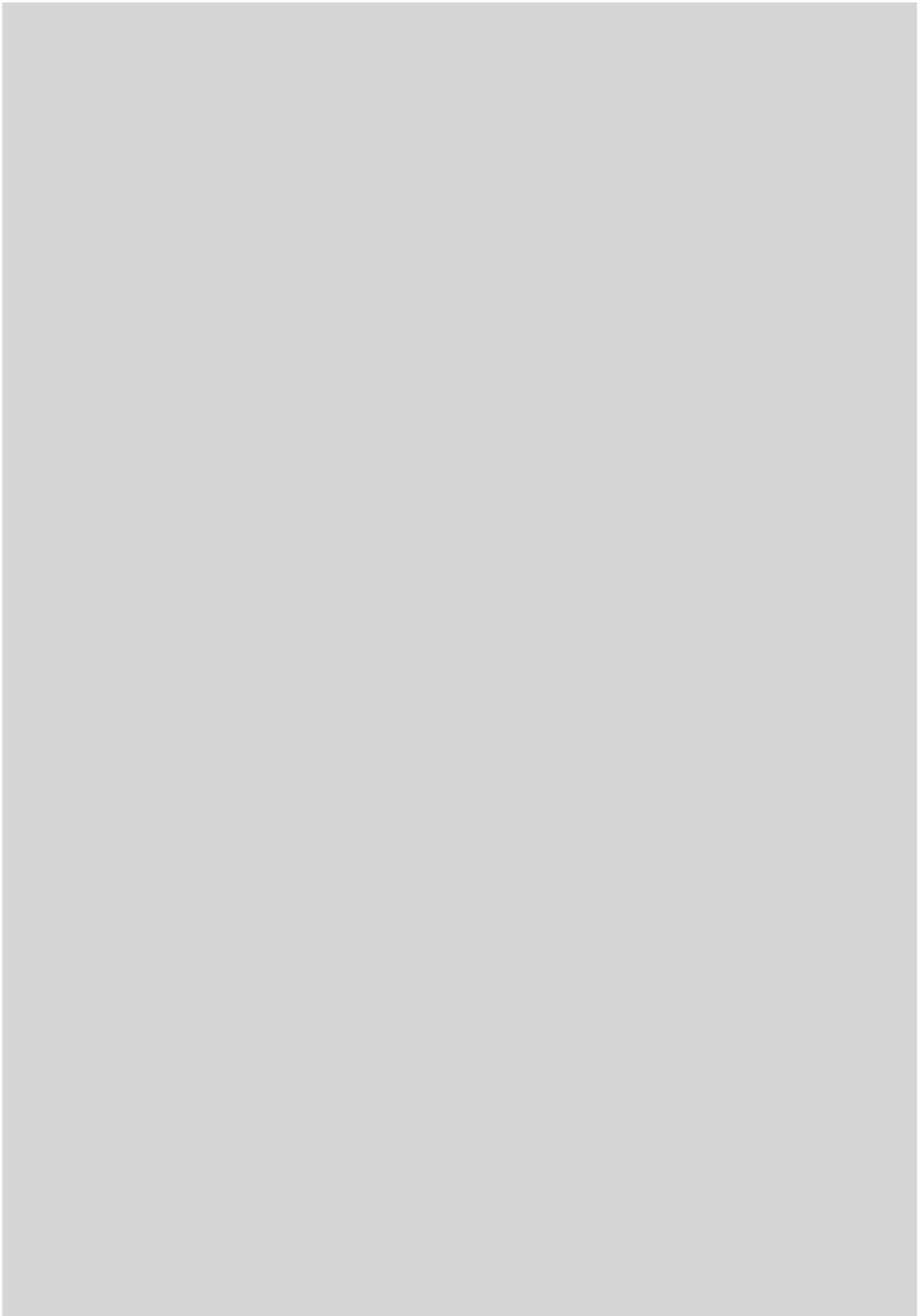


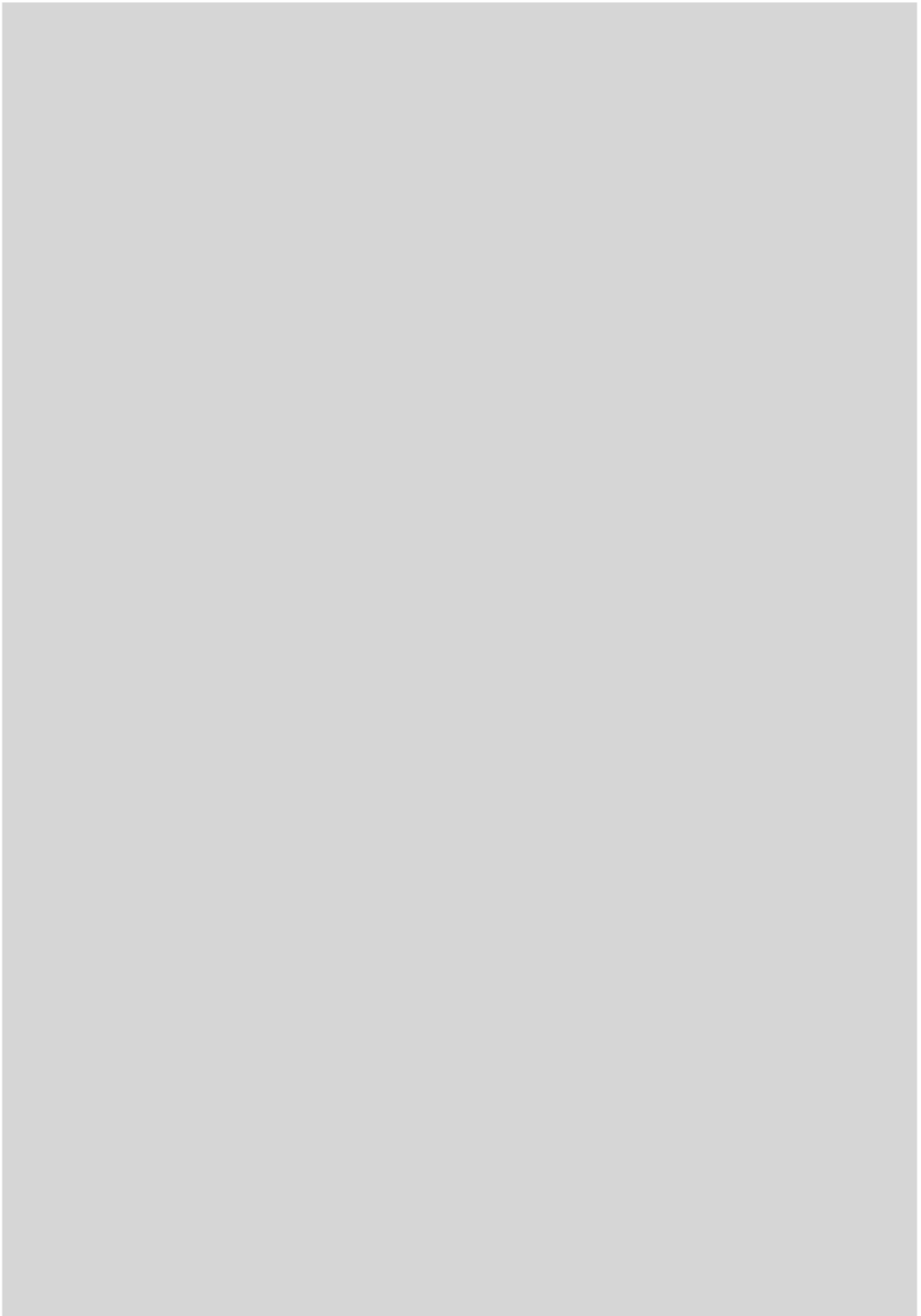


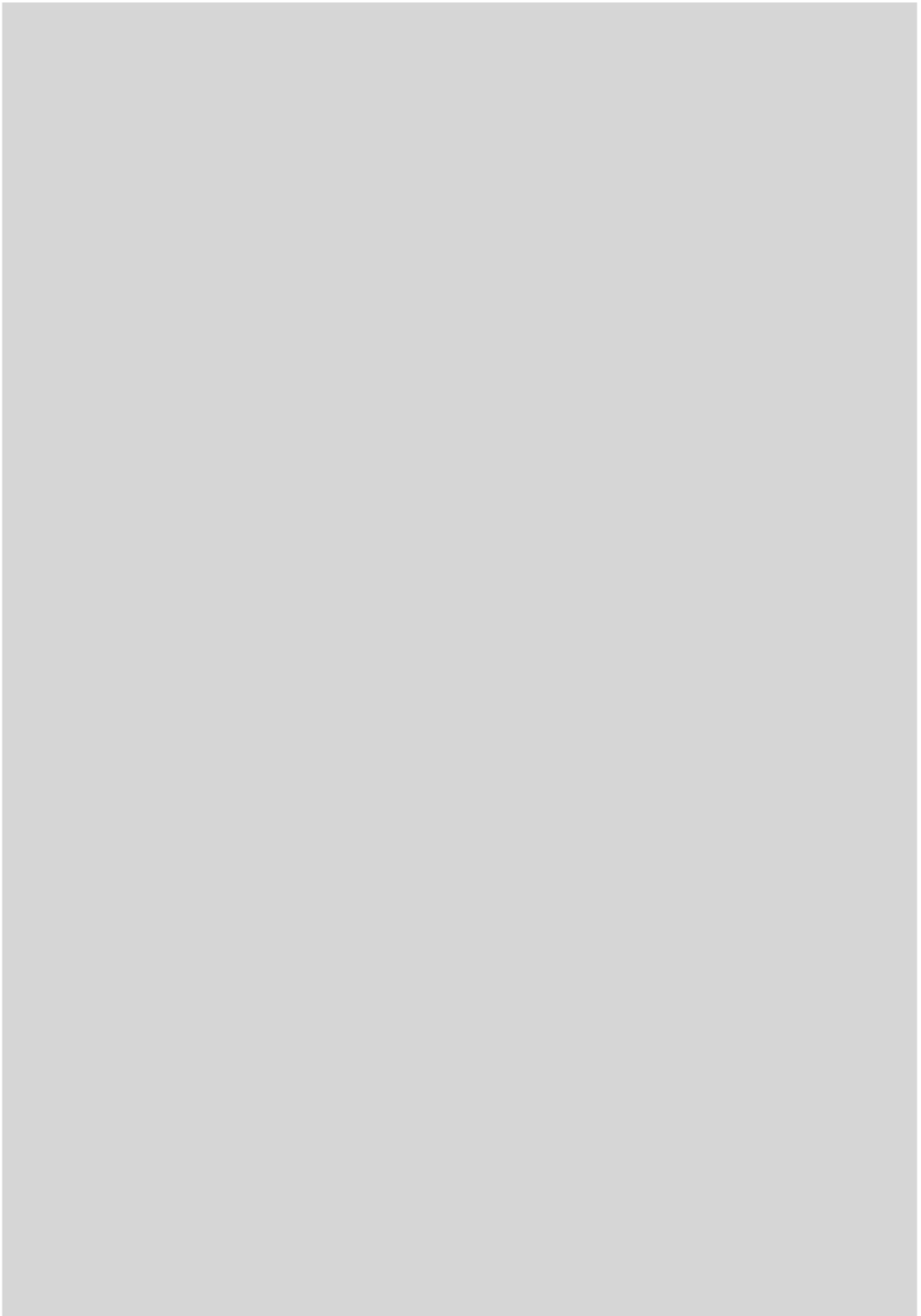


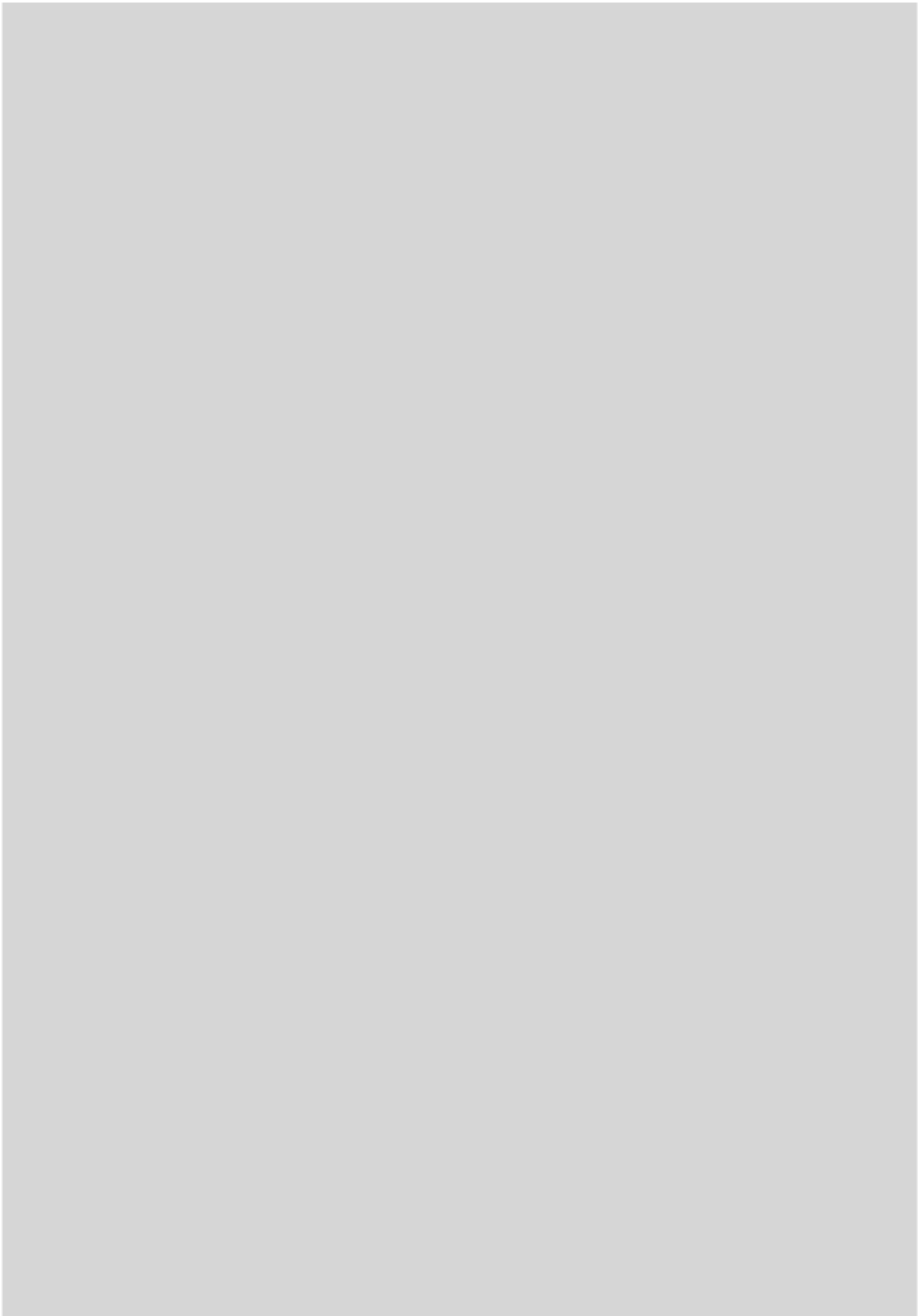


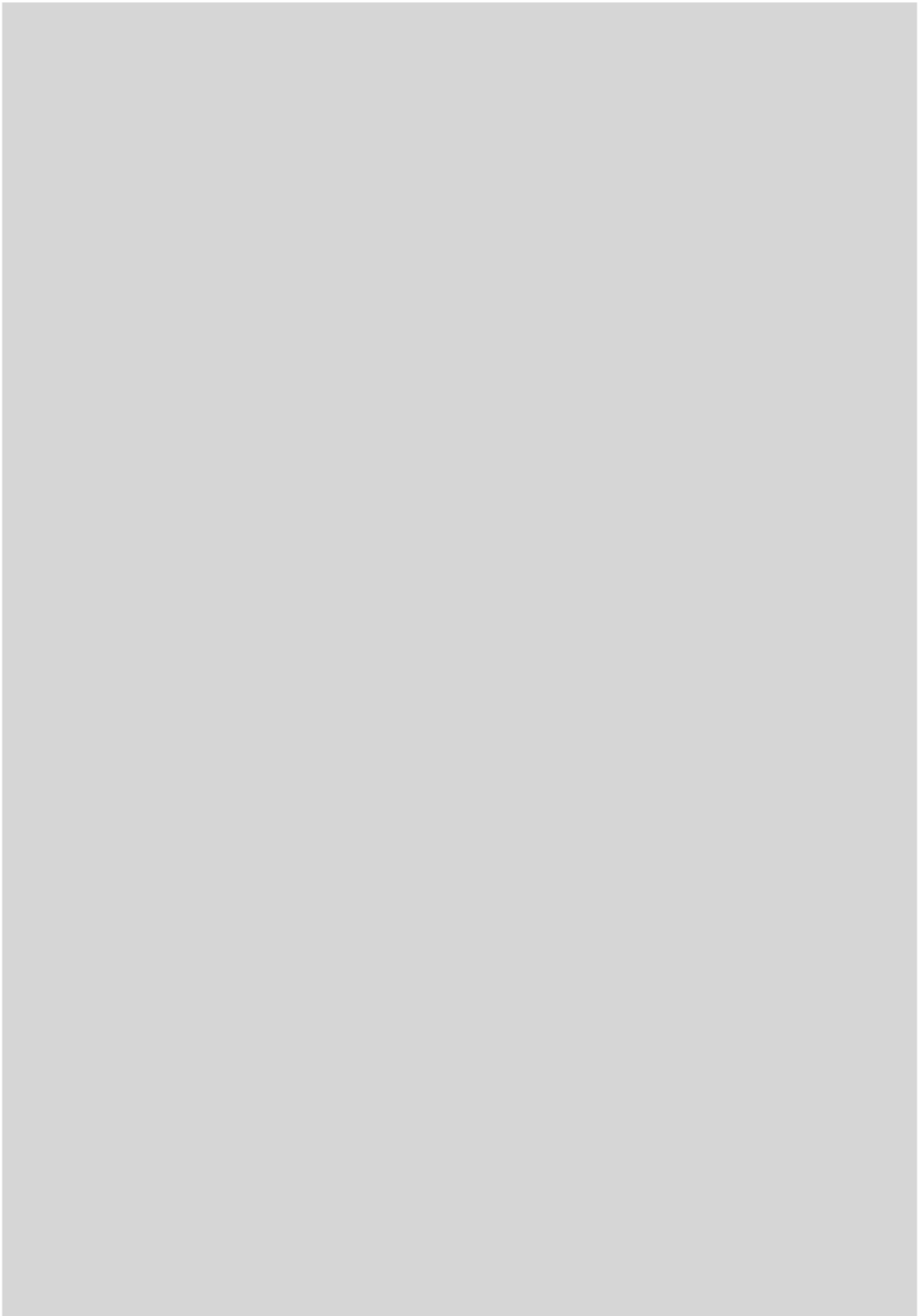


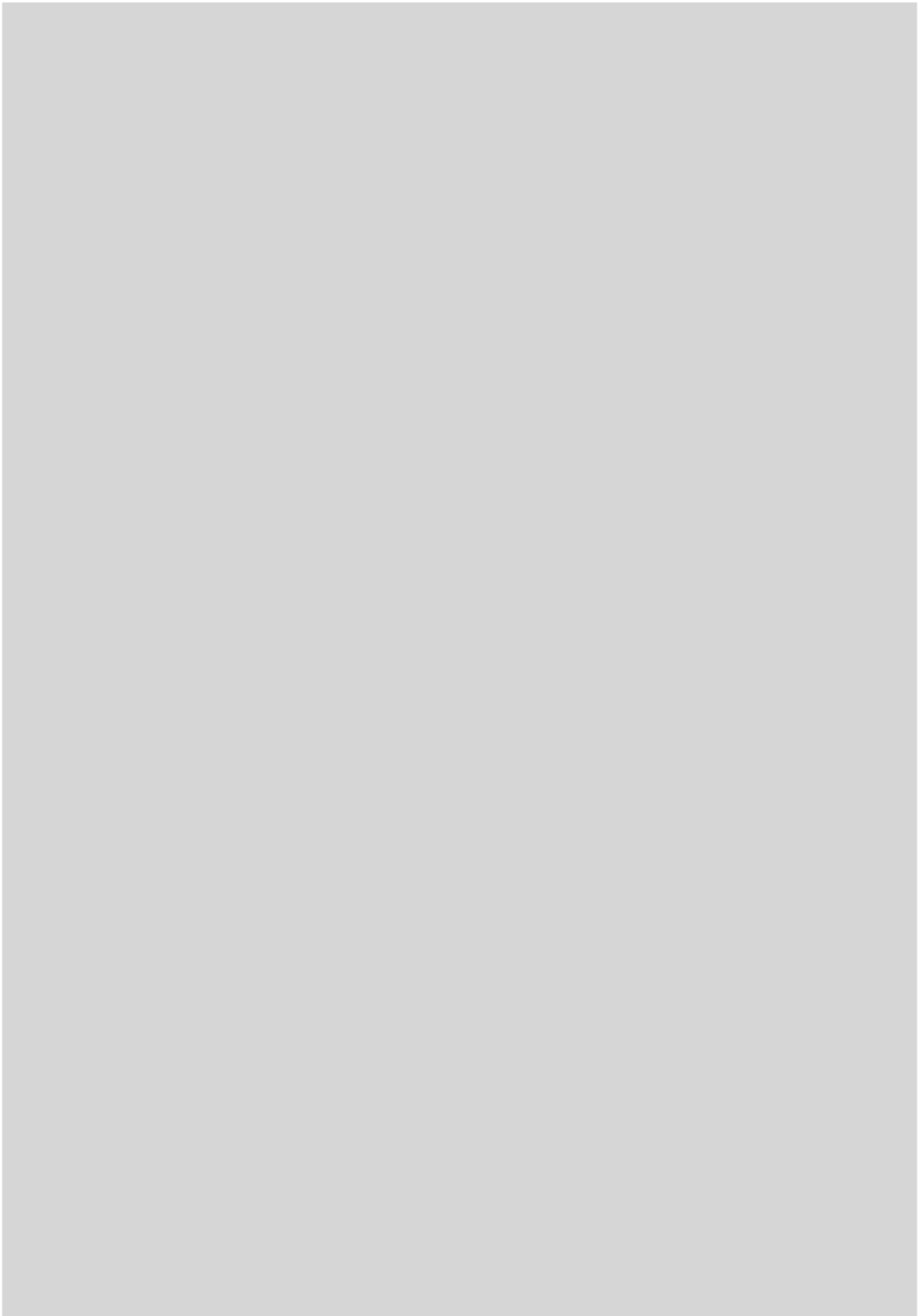


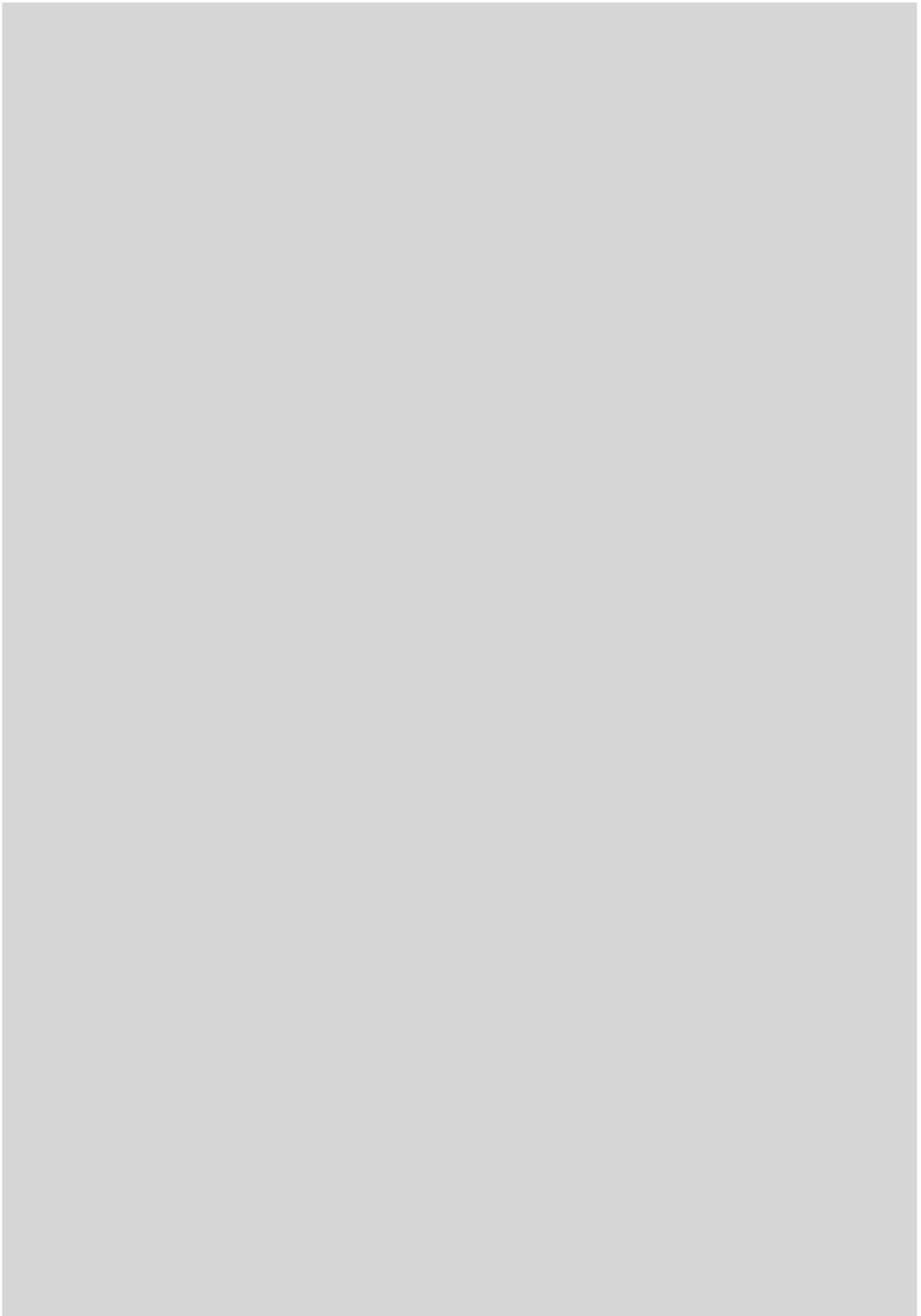


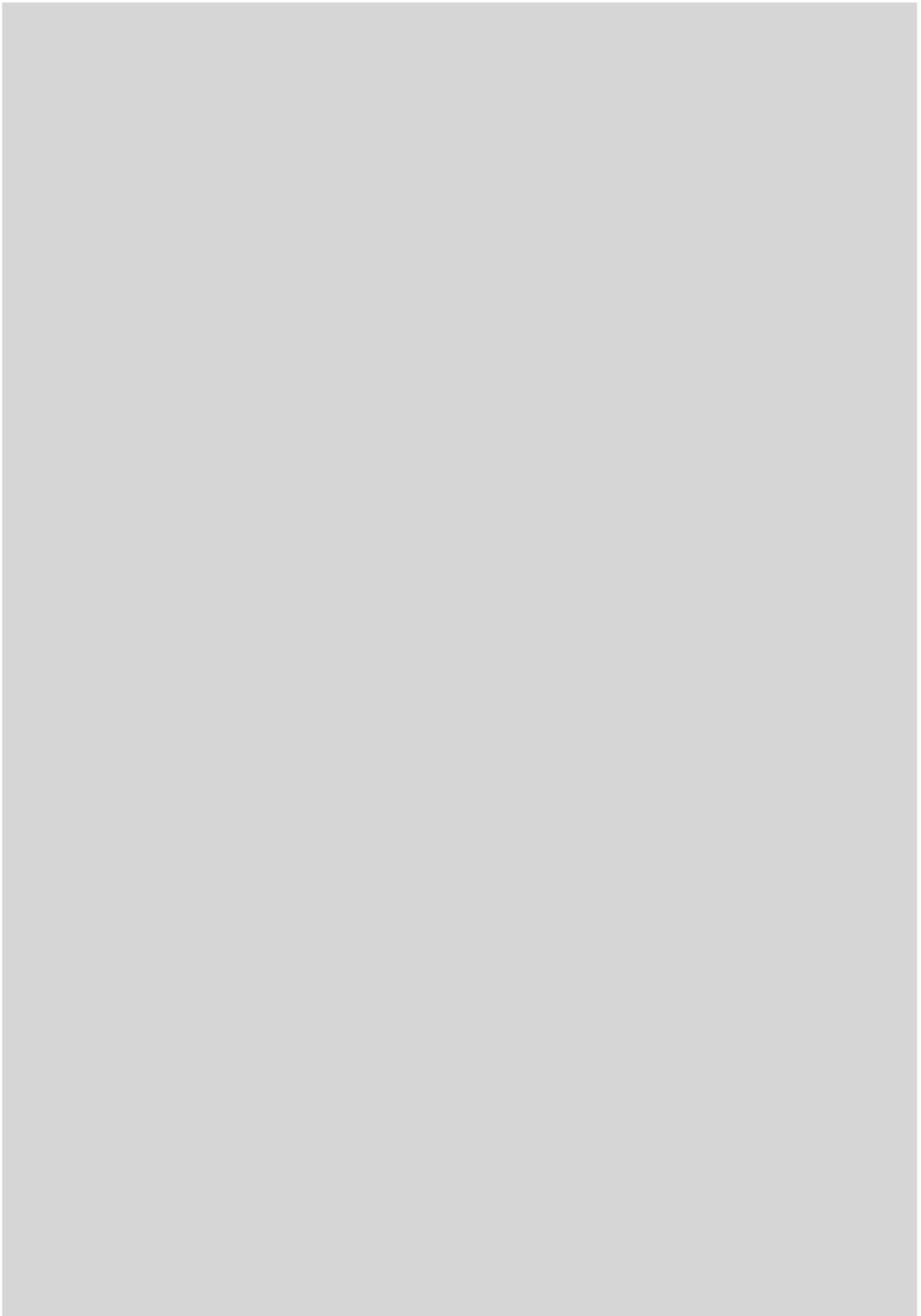


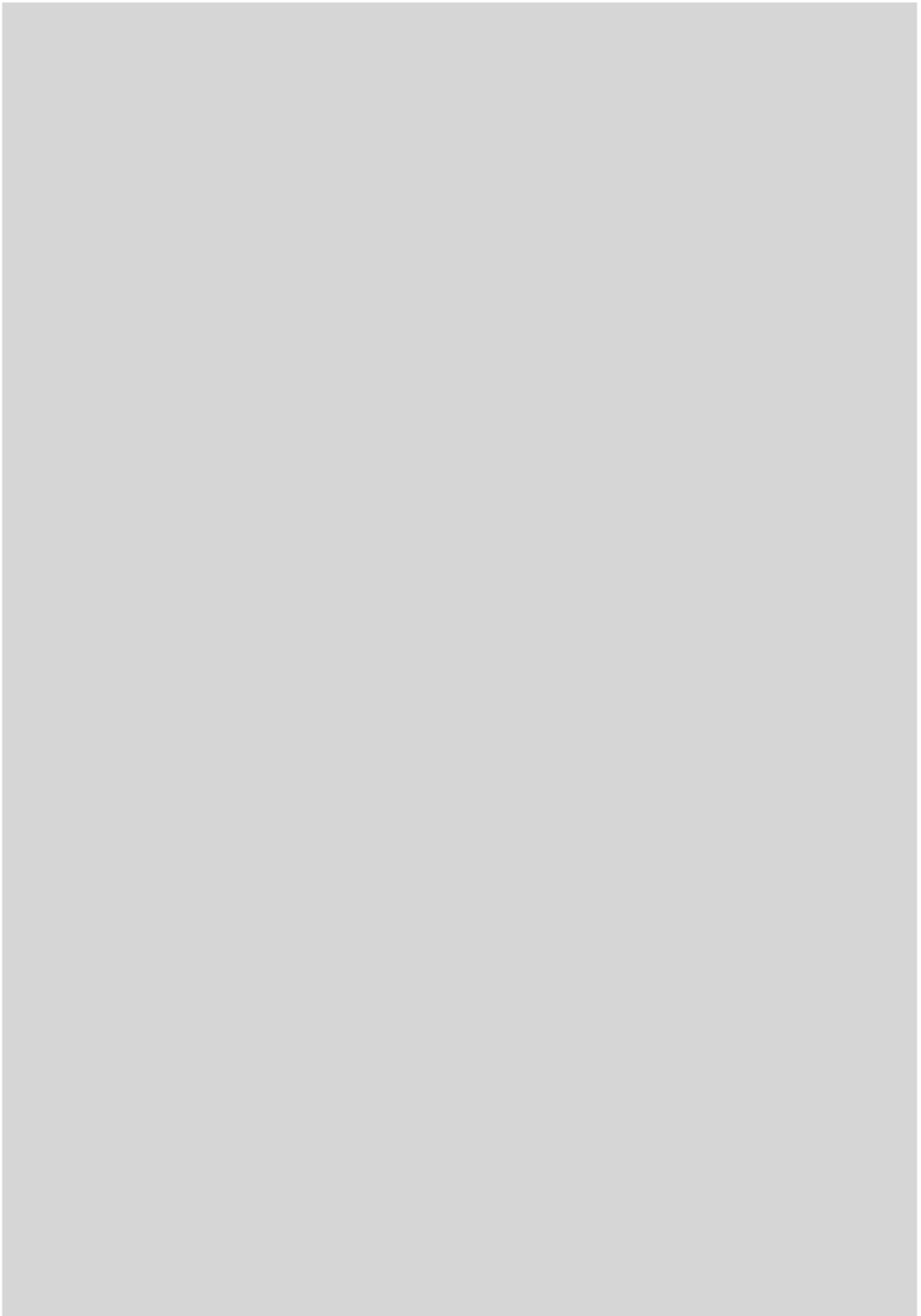


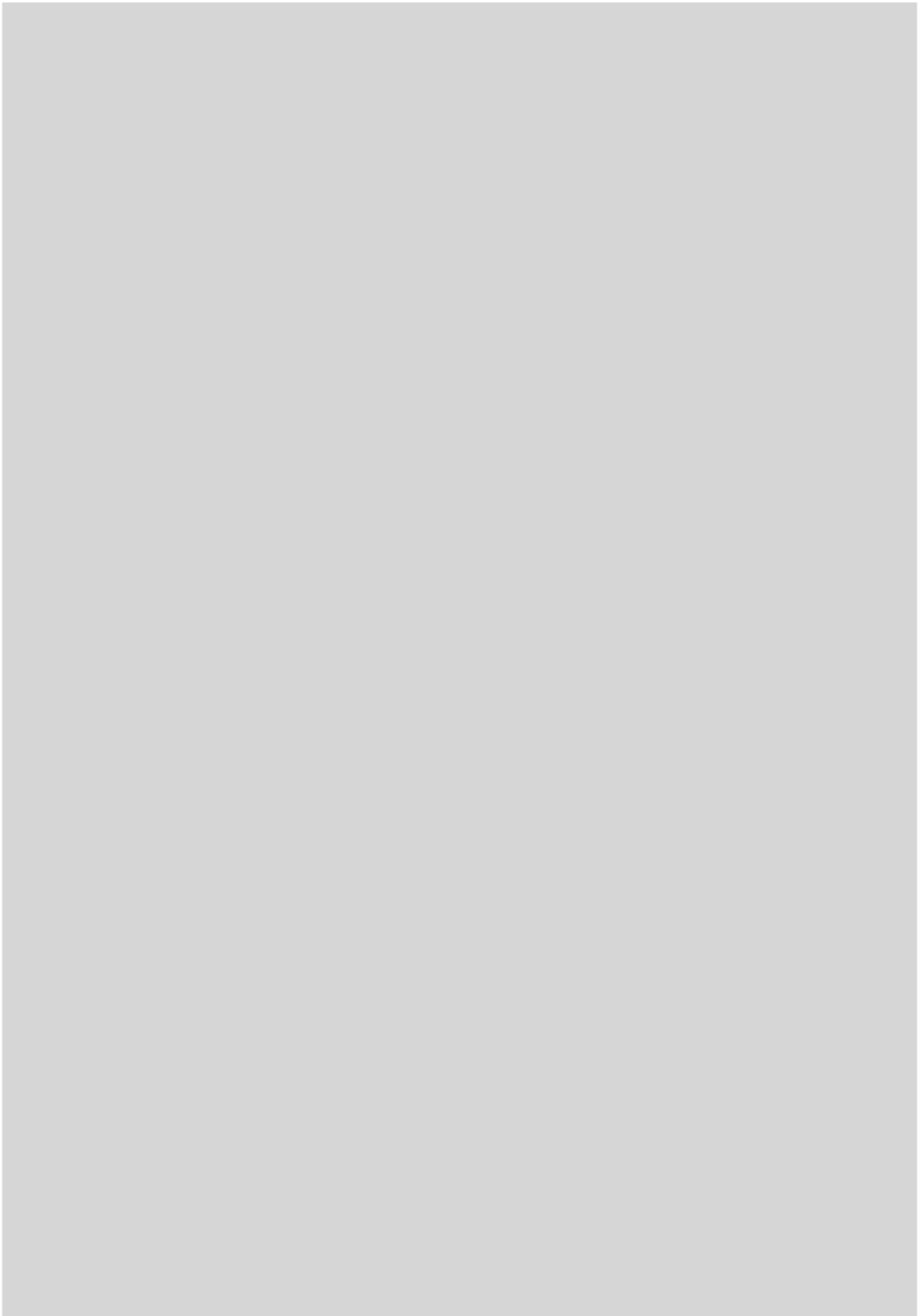


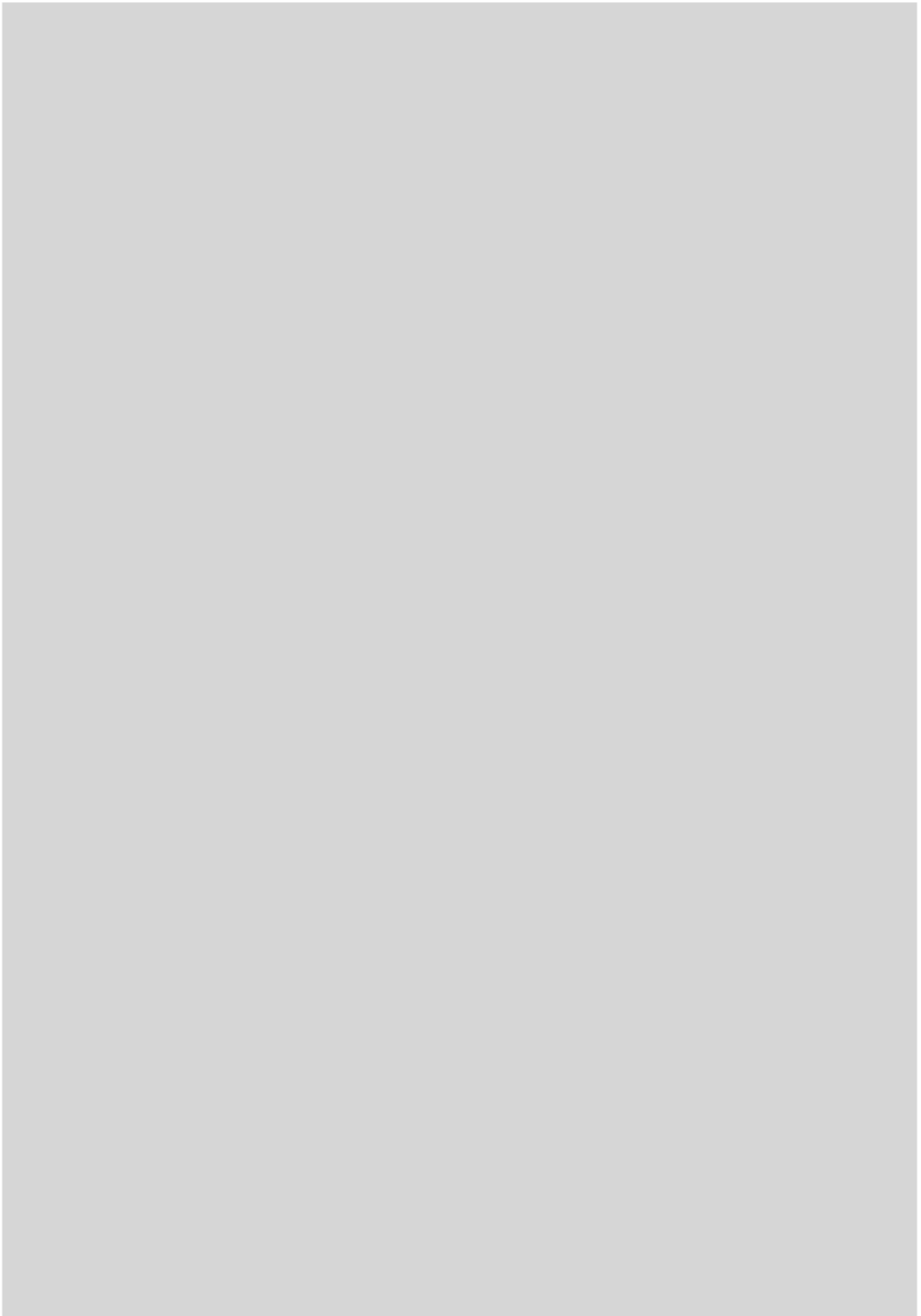


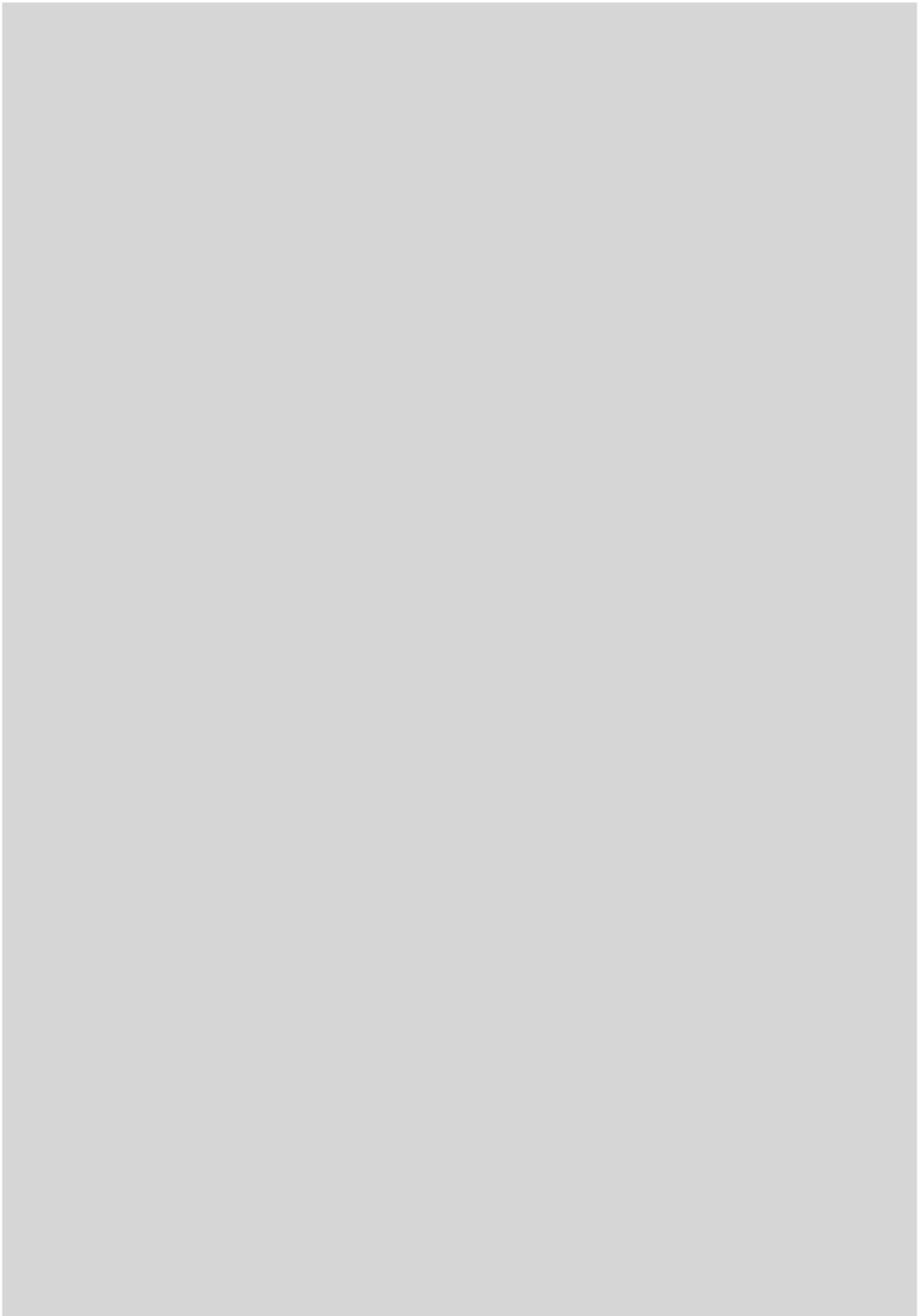












tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Giuseppe Pio Torcicollo** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (RM), via Carlo Mirabello n. 11 (Fax: 06-87777777; Pec: giuseppestorciocollo@ordineavvocatiroma.org), come da procura in calce agli atti di causa (I grado, II grado e III grado) e all'atto di precetto/diffida notificato in data 12.09.2014.

PREMESSO CHE

1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data *13 febbraio 2012* e notificato a Roma Capitale in data *16 luglio 2012*, i signori indicati in epigrafe (in particolare i ricorrenti *Agostini Daniela ed altri 112*), seguiti qualche mese dopo da altri ricorrenti intervenuti volontariamente (*Bonafede Massimo ed altri 13*) e, successivamente, da altri ricorrenti chiamati in causa dal Giudice (*Abbasiano Marco ed altri 154*), hanno adito il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi vedersi riconoscere il seguente diritto: “***dichiarare ed accertare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Categoria D, posizione economica D1, nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base alla attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria medesima***”. Il Tribunale di Roma, sezione I lavoro, a conclusione del procedimento R.G. n. 3938/2012, vertente tra i signori indicati in epigrafe e ROMA CAPITALE, ha emesso la **sentenza n. 1693/2014**, pronunciata in data *11 febbraio 2014* e pubblicata con la motivazione in data *17 febbraio 2014*, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti, dai chiamati in causa e dagli intervenuti, ha dichiarato **il diritto dei medesimi ad essere inquadrati nella**

categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria. La vicenda riguardava il “diritto allo scorrimento della graduatoria” per gli idonei collocati nella graduatoria (approvata in data 28.02.2008) del corso-concorso interno (indetto nel 2003) per il passaggio dalla Cat. C alla Cat. D degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (gli istanti, infatti, sono I.P.L., alcuni assunti sin dagli anni ‘80 altri con il concorso del 1990, che dopo svariati anni di servizio avevano superato in qualità di idonei il corso-concorso indetto per il passaggio in cat. D).

2. La succitata sentenza 1693/2014 è stata munita di formula esecutiva, in favore tanto dei ricorrenti quanto dei chiamati in causa e degli intervenuti, in data *28 febbraio 2014* e notificata in forma esecutiva al Comune di Roma Capitale in data *4 marzo 2014*.

3. Avverso la succitata sentenza il Comune ha interposto appello (RG 982/2014), e la Corte di Appello di Roma, sezione I lavoro, nella **sentenza n. 915-2016**, pronunciata in data *11 febbraio 2016* e pubblicata con la motivazione in data *17 marzo 2016*, ha dichiarato l'appello di Roma Capitale “inammissibile”, in quanto proposto tardivamente oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza presso il suo difensore Avv. Rizzo (notifica avvenuta in data *21 febbraio 2014*).

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello il Comune ha proposto ricorso in Cassazione (RG n. 13927/2016), e il giudizio in Cassazione si è concluso con **ordinanza n. 25725 del 15 ottobre 2018**, nella quale la Suprema Corte, all'esito della udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2018, ha a sua volta dichiarato “inammissibile” il ricorso in cassazione. Di conseguenza, per effetto della succitata doppia pronuncia di inammissibilità (in grado di appello e in cassazione), risulta ormai accertato “in via definitiva” che **la sentenza di I grado del Tribunale di Roma n. 1693-2014, pronunciata in data 11 febbraio 2014, era ormai passata in**

giudicato già a decorrere dal 24 marzo 2014. Il suddetto giudicato, peraltro, è **limitato solo alle 317 parti costituite nel predetto giudizio**, non alle parti rimaste contumaci (v. provvedimento depositato in data *16 ottobre 2014*, reso ex art. 288, comma 2, cpc dallo stesso Giudice che ha emesso la sentenza di primo grado poi passata in giudicato, il quale riconosce che l'accertamento contenuto nella sentenza "fa stato" solo per i chiamati in causa "costituiti in giudizio", che hanno quindi fatto propria la domanda dei "ricorrenti originari", non per quelli "non costituiti"). Pertanto, nel dare esecuzione a tale giudicato, bisognerà decretare l'inquadramento contestuale (in cat. D) dei ricorrenti, degli intervenuti e dei chiamati in causa, tenendo conto in base alla sentenza del "numero di posti resisi vacanti e disponibili durante la vigenza della graduatoria" in rapporto al "numero delle parti costituite" e alla "posizione occupata da queste" in graduatoria, senza però considerare anche la posizione occupata dai soggetti idonei che, pur chiamati in causa, non si sono costituiti in giudizio in primo grado né hanno poi impugnato la sentenza, nella parte in cui non contempla il diritto di esse (sentenza che è pertanto divenuta definitiva e sancisce lo scorrimento della graduatoria secondo "l'ordine di precedenza degli idonei" solo ed esclusivamente "per le 317 parti costituite").

5. Nel frattempo, già in data *12 settembre 2014*, gli odierni diffidanti notificavano a Roma Capitale **ATTO DI PRECETTO/DIFFIDA** (essendo già allora decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta come già detto in data 4 marzo 2014), al fine di ottenere, nelle more del giudizio pendente nei gradi ulteriori, l'esecuzione spontanea e provvisoria della sentenza di I grado: tale esecuzione, come chiarito nel succitato atto di precetto/diffida, consisteva, innanzi tutto, nell'inquadrare i dipendenti nella categoria superiore (cat. D) procedendo alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i medesimi; contestualmente, nel determinare quanto dovuto a titolo di differenze di retribuzione, previa attribuzione a ciascuno di essi dell'incarico di "*Responsabile di singola o più attività di Reparto*" ex art. 11 dell'Ordinamento della Polizia Locale e della correlata indennità, quale prevista e quantificata nel CCI del Comune. Nonostante la notifica

del suddetto atto di precetto/diffida, e nonostante la successiva sentenza della Corte di Appello succitata che, dichiarando inammissibile l'appello di Roma Capitale, ha confermato integralmente la sentenza di I grado e il passaggio in giudicato della suddetta sentenza in data 24 marzo 2014, **il Comune è rimasto inadempiente**, non inquadrando i ricorrenti in categoria D, posizione economica D1, né retribuendoli come Funzionari.

6. Anche il ricorso in Cassazione, dall'evidente natura temeraria e finalizzato a soli scopi dilatori, non ha sospeso l'esecutività della sentenza di I grado, e pertanto il Comune ha violato l'obbligo di eseguire il comando giudiziale provvisoriamente esecutivo. A causa di questo comportamento (inottemperanza spontanea alla sentenza e ricorsi in appello e cassazione manifestamente inammissibili e/o infondati), gli odierni diffidanti non hanno fino ad oggi potuto azionare l'ottemperanza della sentenza: trattandosi di sentenza del giudice ordinario, che crea una obbligazione di natura "infungibile" per l'amministrazione Roma Capitale, non è stato infatti possibile azionare l'ordinaria esecuzione forzata della sentenza, potendo gli istanti unicamente sperare nel "giudizio di ottemperanza" solo una volta decretato in via formale il "passaggio in giudicato della sentenza stessa". La qual cosa è finalmente avvenuta, di recente, solo in data 15.10.2018, per effetto del deposito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale. Pertanto, gli odierni diffidanti possono oggi, senza bisogno di ulteriore avviso, adire il Giudice di ottemperanza al fine di ottenere l'integrale esecuzione del giudicato di cui alla succitata sentenza del Tribunale di Roma del giorno 11.02.2014.

7. Orbene, in base alla sentenza del Tribunale di Roma del giorno 11 febbraio 2014, che secondo la Corte di Appello di Roma successivamente adita da Roma Capitale è passata in giudicato decorsi 30 giorni dalla sua notifica (il 21 febbraio 2014), cioè in data 24 marzo 2014, i ricorrenti (sia quelli originari che quelli successivamente intervenuti o chiamati in causa e costituiti) hanno **DIRITTO ad essere inquadrati**

“nei posti VACANTI e DISPONIBILI in categoria D, posizione economica D1, secondo l’ordine di precedenza della graduatoria”. In mancanza di indicazione, nella sentenza, di una “espressa data di inquadramento”, la data di inquadramento non può che essere quella del momento in cui, come da “*dotazione organica vigente*”, si è creato, dopo l’ultimo scorrimento della graduatoria avvenuto nel 2011, un “*numero di posti vacanti e disponibili*” in “cat. D” tale da soddisfare la domanda dei ricorrenti (o intervenuti o chiamati in causa) “*secondo l’ordine di precedenza della graduatoria*”. Orbene, risulta allo scrivente che: già alla data del **31.12.2011** i posti vacanti e disponibili in “cat. D – settore vigilanza” erano **213 (3.000 – 2.787)**, mentre alla data del **31.12.2012** vi era un numero di posti vacanti e disponibili in “cat. D - settore vigilanza” pari a **359 (3.000 – 2.641**: v. “*Rapporto dipendenti Roma Capitale al 31.12.2011*” e “*al 31.12.2012*”); i suddetti posti sono addirittura aumentati in seguito, se è vero che alla data del 30.11.2013 essi erano **445**, alla data del 31.03.2014 essi erano **472**, per divenire addirittura **532** alla data del 31.10.2014! Di talchè, gli odierni diffidanti hanno certamente diritto, in base alla sentenza, **ad essere inquadriati come D1 entro e non oltre la data ultima “del giorno 31 dicembre 2011 i primi 213 ricorrenti posizionati in graduatoria” (considerando anche gli ulteriori ricorrenti intervenuti in causa e difesi da altri avvocati) ed entro e non oltre la data ultima “del giorno 31 dicembre 2012 i restanti 114 ricorrenti posizionati in graduatoria” (sempre considerando anche gli ulteriori ricorrenti intervenuti in causa e difesi da altri avvocati).** Si allega la graduatoria dove vengono evidenziati e numerati, dal primo all’ultimo (*da Fattorini Luigia pos. 1872 a Giuliani Cinzia pos. n. 2224*, saltando gli idonei non costituiti in giudizio), sia i 213 ricorrenti (o intervenuti o chiamati in causa costituiti) che, in base alla posizione che occupano in detta graduatoria, hanno diritto ad essere inquadriati nei primi 213 posti vacanti, con decorrenza **dal 31.12.2011**, sia - dal primo all’ultimo (*da Benedetti Doriana pos. n. 2225 a Faitanini Lorena pos. n. 2443*, sempre saltando gli idonei non costituiti in

giudizio) - i 114 ulteriori ricorrenti (o intervenuti o chiamati in causa costituiti) che, in base alla posizione che occupano in detta graduatoria, hanno diritto ad essere inquadrati nei residui 114 posti vacanti, però con decorrenza **dal 31.12.2012**.

Da ciò deriva che, con siffatti inquadramenti, alla data del 31 dicembre 2016 tutti gli istanti avrebbero maturato **4/5 anni di permanenza in posizione D1**, potendo quindi beneficiare dopo la suddetta data della progressione economica a D2, come previsto nel nuovo contratto collettivo di Roma Capitale.

8. Ed invero, in data 12.10.2017 è stato pubblicato l'**Avviso di selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. GB/78474/2017 del 12/10/2017**, nel quale si comunicava l'apertura del procedimento di selezione del personale, in ciascuna categoria, per il passaggio dall'attuale posizione economica di inquadramento alla posizione economica immediatamente successiva. Gli istanti, attualmente collocati in posizione economica C5 anziché in posizione economica D1, a causa della mancata esecuzione spontanea della sentenza da parte dell'amministrazione capitolina, nelle more del giudizio pendente in cassazione e vista la impossibilità fino ad oggi di eseguire coattivamente la sentenza, **hanno visto ad oggi negato, nonostante l'esecutività della sentenza, il loro diritto a partecipare alla suddetta procedura di progressione economica “dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2”**. A seguito di istanza di partecipazione alla PEO presentata dagli odierni diffidanti nel mese di ottobre del 2017, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane ha risposto allo scrivente, con **nota prot. n. GB/115803 del 20.11.2017**, assicurando il medesimo che, in caso di esito positivo del giudizio in cassazione per la sorte dei ricorrenti, l'amministrazione avrebbe provveduto ad effettuare la “ricostruzione di carriera” dei ricorrenti e ad attivare, con effetto retroattivo, la procedura di “progressione economica in categoria D” in quel momento negata, per effetto della pendenza del giudizio in cassazione.

9. Gli istanti, oltre a non aver potuto partecipare alla PEO del 2017, conseguendo il **livello D2 con decorrenza dal 1 ottobre 2017** e le relative **differenze retributive fra D2 e C5 dalla suddetta data fino ad oggi**, hanno anche diritto a percepire le **differenze retributive maturate dal 1 gennaio del 2012 (1^ gruppo di 213 ricorrenti) e dal 1 gennaio 2013 (2^ gruppo di 114 ricorrenti)** (per entrambi i gruppi le suddette date costituiscono il 1° giorno successivo al proprio rispettivo inquadramento in cat. D) **fino ad oggi, per effetto dei “superiori incarichi” di lavoro propri della qualifica superiore ad essi spettante**. Peraltro, avendo i ricorrenti notificato il ricorso a Roma Capitale in data *16 luglio 2012* (cui si sono associati poi gli intervenuti e quelli costituiti per chiamata del giudice), vi è costituzione di “*mora debendi*” per eventuali “differenze retributive” sin da tale data, con la conseguenza che, una volta effettuato l’inquadramento giuridico ed economico in “cat D” non appena vi erano, effettivamente, i “posti vacanti e disponibili” (come stabilito dalla sentenza), e dunque con decorrenza, rispettivamente, “dal 31 dicembre 2011” e “dal 31 dicembre 2012”, è evidente che già dal giorno successivo (1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013) decorrono anche le “differenze retributive” proprio per effetto della notifica del ricorso effettuata già in data 16 luglio 2012. Ebbene, il trattamento retributivo del Funzionario di polizia locale D1/D2 è stato il seguente: dal mese di gennaio del 2012 e fino al mese di dicembre del 2014, in base al contratto collettivo decentrato integrativo 2002-2005 vigente fino a tale ultima data ed al Regolamento recante l’ordinamento professionale di cui alla Delibera del 2008, il Funzionario D1 ha percepito in busta paga in più, rispetto all’Istruttore C5 apicale, la somma mensile di euro **€ 270,84** (differenza fra € 337,50 ed € 66,66), quale differenza fra l’indennità di specifica responsabilità del Funzionario D1-D2 e l’indennità di specifica responsabilità dell’istruttore apicale C5. Dal mese di gennaio del 2015 al mese di

giugno del 2017, in base al CCDI c.d. unilaterale della Giunta Marino, in vigore dal gennaio del 2015 a giugno 2017, la predetta differenza retributiva si è ridotta, poiché l'apicale C5 ha perso la previgente indennità suindicata, ma il Funzionario ha percepito una indennità ridotta di euro 208,33. Pertanto, nel suddetto periodo il differenziale retributivo in questione si è ridotto a **€ 208,33** mensili. Infine, dal mese di luglio del 2017 è in vigore il nuovo CCDI, per effetto del quale è stata reintrodotta per gli apicali C5 la suddetta indennità di euro 66,66 mensili, mentre l'indennità del Funzionario D1 è rimasta ferma a euro 208,33 mensili, portando così il differenziale retributivo mensile del salario accessorio fra D1/D2 e C5 a **€ 141,67** (€ 208,33 – € 66,66).

10. Per l'effetto, gli odierni diffidanti hanno diritto a percepire, alla data del 31.10.2018, e tutti coloro che a detta data sono ancora in servizio preso il Comune, le suddette somme: 1) per differenze retributive del salario accessorio (derivanti dall'attribuzione di una più elevata indennità in categoria D): a) il gruppo da inquadrare con decorrenza dal 31.12.2011: **€ 18.266,86** (= anno 2012 € 3.250,08: pari ad € 270,84 mensili x 12 mensilità; anno 2013 € 3.250,08: pari ad € 270,84 mensili x 12 mensilità; anno 2014 € 3.250,08: pari ad € 270,84 mensili x 12 mensilità; anno 2015 € 2.499,96: pari ad € 208,33 mensili x 12 mensilità; anno 2016 € 2.499,96: pari ad € 208,33 mensili x 12 mensilità; anno 2017 da gennaio a giugno € 1.249,98: pari ad € 208,33 mensili x 6 mensilità; anno 2017 da luglio a dicembre € 850,02: pari ad € 141,67 mensili x 6 mensilità; anno 2018 da gennaio ad ottobre € 1.416,70: pari ad € 141,67 mensili x 10 mensilità); b) il gruppo da inquadrare con decorrenza dal 31.12.2012: **€ 15.016,78**; 2) per differenze retributive fra D2 e C5 (in caso di effettivo superamento della selezione indetta ad ottobre 2017), tanto per il primo quanto per il secondo gruppo: **€ 359,74** (= da ottobre 2017 a febbraio 2018 + 13[^] : € 150,06; da marzo 2018 a ottobre 2018: € 209,68). Diversamente, coloro che, fra la data di inquadramento in cat. D ed oggi, sono cessati dal servizio per qualsiasi titolo, ovvero trasferiti ad altro Ente, dovranno ricevere le somme di cui ai predetti

titoli solo fino alla data di effettivo servizio per Roma Capitale. Oltre a tali somme spettano le ulteriori somme dovute per le maggiori indennità spettanti in cat. D.

Tutto ciò premesso, i signori *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

DIFFIDANO

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, ad eseguire spontaneamente tutte le obbligazioni di fare, giuridiche ed economiche, sopra indicate, nessuna esclusa, e tutte quelle comunque derivanti e conseguenti, direttamente o indirettamente, dalla suindicata sentenza del tribunale di Roma, sezione I lavoro, n. 1693-2014, pronunciata in data 11.02.2014 e passata in giudicato in data 24.03.2014, relativa al ricorso depositato in data 13.02.2012 e notificato a Roma Capitale in data 16.07.2012;

AVVISANO

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, che, in difetto di spontanea esecuzione delle suddette obbligazioni, da attivare entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente atto, i signori indicati in epigrafe avvieranno, senza ulteriore avviso, il GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA della succitata sentenza passata in giudicato, con ogni ulteriore conseguenza ed aggravio delle spese a carico di codesta amministrazione.

Si allega:

Sentenza del Tribunale di Roma sezione I lavoro n. 1693 del 17.02.2014;

Sentenza della Corte di Appello di Roma sezione I lavoro n. 915 del 17.03.2016;

Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sezione IV lavoro n. 25725 del 15.10.2018.

Estratto della graduatoria con evidenziazione delle 317 parti costituite.

Roma, 5 novembre 2018

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo